REGOLAMENTO (CEE) N. 3482/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1045/77 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia [1], in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni [2], è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3487/80 [3] per tener conto delle nuove condizioni di mercato risultanti dall'adesione della Grecia;

considerando che è necessario adeguare le modalità d'applicazione di tale regolamento alle nuove disposizioni, segnatamente in materia di domanda di concessione della compensazione finanziaria; che occorre altresì prevedere disposizioni temporanee applicabili alla produzione greca per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1981;

considerando che è inoltre opportuno mantenere, per i contratti che sono stati conclusi prima di tali adeguamenti, le disposizioni che erano in vigore nel momento in cui sono stati conclusi i suddetti contratti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1045/77 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

   «4. Per i limoni raccolti in Grecia che debbono essere consegnati all'industria nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1981:

   — i contratti di trasformazione possono essere conclusi sino al 15 febbraio 1981,

   — le clausole aggiuntive possono essere concluse sino al 31 marzo 1981».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 è completato come segue:
   «e) per quanto riguarda le industrie che operano fuori d'Italia, l'indicazione:

   — delle quantità globali di succhi di limone che il richiedente ha commercializzato,

   — delle quantità di succhi di limone commercializzate fuori d'Italia durante ciascuno dei periodi citati».

3. All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

   «Inoltre, per le imprese che operano in Italia e che ricorrono all'articolo 7, nonché per le imprese che operano fuori d'Italia, le operazioni di controllo implicano la verifica delle quantità di succhi commercializzate fuori d'Italia».

4. All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

   «Inoltre, le imprese che operano in Italia e che ricorrono all'articolo 7, nonché quelle che operano fuori d'Italia, fanno figurare nella loro contabilità di magazzino le quantità di succhi uscite dall'impresa, indicando per ciascuna partita la destinazione del prodotto».

5. Il testo del primo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

   «Se il trasformatore intende beneficiare, per una determinata campagna, del disposto dell'articolo 2, terzo comma, secondo trattino, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1035/77, presenta dopo la fine della campagna una domanda di compensazione finanziaria supplementare».

6. Nell'articolo 10, paragrafo 1, sono aggiunti, dopo «per ogni impresa», i termini «che opera in Italia».

7. Nell'articolo 10, paragrafo 2, il testo della prima frase è sostituito dal seguente testo:

   «2. Per le industrie che operano fuori d'Italia e per quelle che si trovano nella situazione di cui all'articolo 2, terzo comma, secondo trattino, seconda frase,

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(2) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(3) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 3.

del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria viene concessa per una percentuale delle quantità acquistate nell'ambito dei contratti pari alla percentuale delle quantità smerciate fuori d'Italia rispetto alle quantità totali commercializzate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Esso si applica unicamente ai contratti di trasformazione conclusi a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente